



201/0015/7764

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I

Prot. n.  
Rif. n. QUES. 272/05  
(da citare nella corrispondenza)

Roma,



m\_dg.DAG.07/12/2005.0046699.U

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
Roma

**OGGETTO:** Quesito sulle modalità di pubblicazione e di pagamento delle sentenze del giudice di pace.

E' stato chiesto di conoscere quali siano le modalità di pubblicazione e di pagamento delle sentenze del giudice di pace.

Il quesito è stato posto in seguito al mancato pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace per avere definito con sentenza dei procedimenti, in quanto le sentenze, seppure regolarmente consegnate, erano state registrate su un registro di comodo e non ancora pubblicate a causa dell'enorme arretrato.

Al riguardo si rappresenta che occorre esaminare separatamente i due adempimenti, che possono non essere contestuali e dipendenti l'uno dall'altro.

La pubblicazione delle sentenze è disciplinata dall'art. 133 c.p.c., in particolare dal 2° comma, che impone al cancelliere il termine di cinque giorni per adempiere alle formalità di pubblicità del dispositivo della sentenza alle parti interessate. E' possibile, tuttavia, in via eccezionale, una tolleranza di un periodo pari a quello prescritto, oltre la quale il cancelliere si esporrebbe a sanzioni disciplinari.

Con riferimento, poi, alle modalità di pagamento delle sentenze al giudice di pace, l'inadempienza del cancelliere nel non ottemperare nei termini previsti alle formalità di pubblicazione della sentenza, formalmente depositata in cancelleria, non può creare nocimento al giudice che ha assolto ai suoi compiti istituzionali.

Infatti, il deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto (Cass. 4130/2001).

Pertanto, alla luce delle su estese considerazioni, si ritiene che il cancelliere, tenendo conto delle disposizioni impartite dal dirigente amministrativo o dal funzionario direttivo facente funzioni, ha l'obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed in ogni caso in tempi ragionevoli - al fine di evitare danni economici ai giudici di pace - alla liquidazione delle competenze per il lavoro svolto, indipendentemente dall'aver posto in essere tutte le formalità previste per la pubblicazione della sentenza alle parti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Francesco Mele**